

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 687

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze

(GORIA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1992

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonché altre disposizioni tributarie

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, il decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, non è stato convertito in legge nei prescritti termini costituzionali. Aderendo alle sollecitazioni più volte pervenute dal Parlamento e in considerazione che i termini che erano stati differiti dal predetto decreto (in particolare relativi alla presentazione di dichiarazioni, anche integrative, e di istanze di definizione) sono ormai utilmente decorsi, è apparso opportuno non reiterare con altro provvedimento di urgenza le disposizioni recate dal predetto decreto-legge. Si è invece ritenuto di affidare ad un disegno di legge il mantenimento degli effetti prodotti (esplicitandone tutti gli aspetti allorquando essi presentavano caratteristiche peculiari) e prevedere solo quelle disposizioni destinate ad operare anche per il futuro in quanto costituiscono una necessaria disciplina di riscontro e di controllo degli effetti tributari che si intende mantenere e che sono stati originati dai comportamenti tenuti dai contribuenti durante la vigenza del decreto-legge n. 319.

Il risultato che si è inteso perseguire - in disparte quello di una corretta impostazione anche costituzionale - è quello di dare certezza ai rapporti tributari instaurati tra cittadini e Amministrazione sia sotto il profilo delle attese dei contribuenti, sia per quanto riguarda i poteri degli uffici. Il testo delle disposizioni che sono state riprodotte, in quanto destinate ancora ad operare nel futuro, tiene conto delle modificazioni apportate dal Parlamento; ad esse sono state aggiunte anche le disposizioni che sempre il Parlamento ha ritenuto di introdurre durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 319 del 1992.

Passando ad esaminare le singole disposizioni, occorre distinguere quelle di mera

sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, (articolo 1, comma 1, primo periodo) ovvero che, a fronte della salvezza degli effetti, prevedono le conseguenziali prescrizioni di adempimenti che devono essere ancora compiuti o consentono l'ulteriore esercizio dei poteri di controllo degli uffici (articolo 1), dalle altre disposizioni destinate ad operare invece anche per il futuro.

L'articolo 1 prevede appunto la salvezza degli effetti dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, non convertiti nei termini costituzionali: rimangono pertanto validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base di tali decreti e restano salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti. Una specifica menzione circa la validità e la efficacia delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1991, delle dichiarazioni integrative e delle istanze di definizione agevolata dei rapporti tributari presentate (e dei relativi versamenti effettuati) entro i termini recati dal decreto n. 319 del 1992 ne assicura, tra l'altro, il permanere degli effetti (cioè di tutti gli effetti che a queste riconnette la legge n. 413 del 1991), compresi, ovviamente, gli obblighi concernenti i successivi pagamenti da effettuare ed i poteri di controllo che gli uffici sono chiamati a svolgere. Una specifica disposizione è per altro dettata (con i commi 2 e 3) proprio per coloro che, avendo effettuato, entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione (ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per l'estromissione degli immobili strumentali per destinazione dal patrimonio aziendale dell'imprenditore individua-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le, il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta (nel caso di imposta sostitutiva di importo superiore a 4 milioni di lire), devono effettuare il versamento della seconda rata entro il mese di ottobre 1992. Altra specifica disposizione è dettata per gli accertamenti che gli uffici sono chiamati ad operare relativamente ai versamenti d'imposta effettuati (sulla base di dichiarazioni presentate anteriormente al 30 novembre 1991) nei termini previsti dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 319 del 1992. In tal caso gli uffici non applicano le sanzioni amministrative previste per l'omesso o ritardato versamento d'imposta e provvedono allo sgravio o all'annullamento delle sanzioni non pagate alla data del 29 aprile 1992, salvo che il mancato pagamento non sia dipeso da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate dopo tale data, purchè venga dimostrato che il mancato o il tardivo versamento è da attribuire a fatto doloso di terzi già denunciato all'autorità giudiziaria.

Si stabilisce, poi, che, per i tributi erariali per i quali è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, restano valide ed efficaci le cartelle di pagamento emesse in conformità ai predetti decreti-legge n. 269 e n. 319, sulla base di ruoli resi esecutivi nel periodo di vigenza degli stessi decreti-legge, e che restano, inoltre, valide le comunicazioni dell'avvenuta iscrizione a ruolo di crediti non erariali, effettuate in applicazione dei medesimi decreti.

Lo stesso articolo 1 dispone, infine, la proroga, dal 30 settembre al 30 novembre 1992, del termine, previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il quale l'intendenza di finanza provvede, con proprio decreto, a liquidare agli esattori delle imposte dirette le somme ad essi dovute a titolo di rimborso dei crediti dichiarati inesigibili, per tributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 1989.

L'articolo 2 reca talune disposizioni introdotte dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame del decreto-legge n. 319 del 1992, che riguardano il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche e delle

società di persone; tale termine, che l'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fissa nel periodo tra il 1° e il 31 maggio, viene ora esteso fino al 10 giugno di ciascun anno. Contemporaneamente viene disposto che il termine per il versamento diretto dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR, dovute in base alla dichiarazione annuale dei redditi, è anticipato di almeno dieci giorni rispetto a quello di presentazione della dichiarazione; la distinzione della scadenza dei due termini rende più agevole il compimento degli adempimenti, così come invocato da associazioni di categoria e da ordini professionali.

Nell'articolo 3 vengono previste talune necessarie modifiche a disposizioni contenute nella legge n. 413 del 1991 rispetto alle quali si sono frattanto manifestate difficoltà applicative. In primo luogo, relativamente alla disposizione che stabilisce le modalità di imposizione delle plusvalenze che si manifestano in occasione di atti del procedimento di esproprio, si è reso necessario integrare l'elencazione delle zone omogenee definite dagli strumenti urbanistici, dato che il dispositivo dell'articolo 11, comma 5, non comprende le zone F ed E (per quest'ultima recependo una modifica introdotta dal Parlamento nel corso dell'esame del decreto-legge n. 319), di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, destinate rispettivamente ad insediamenti di interesse generale e ad usi agricoli e, quindi, come tali, assimilabili alle zone esplicitamente indicate per i fini impositivi dalla norma in questione.

Per quanto riguarda le modifiche apportate agli articoli 34 e 36 della legge n. 413 del 1991, esse vanno considerate in rapporto alla disposizione introdotta con il comma 2 dell'articolo 3 in rassegna. Come è noto, ai fini della definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per gli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 1991 è data una disciplina non uniforme a seconda che la notifica sia intervenuta dal 1° ottobre al 31 dicembre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1991 ovvero dal 1° gennaio al 30 aprile 1992. L'esigenza di adeguare quest'ultima data al nuovo termine ora previsto per la presentazione delle dichiarazioni integrative rende ancora più necessario uniformare la disciplina. Viene perciò previsto, sia per le imposte sui redditi, sia per l'imposta sul valore aggiunto, che per gli accertamenti in questione il contribuente può avvalersi oltre che della definizione automatica anche dell'integrazione delle dichiarazioni originariamente presentate, usufruendo in quest'ultimo caso della franchigia prevista. Per gli accertamenti così detti parziali effettuati nei suddetti periodi restano ferme le modalità di definizione già previste. Le modifiche apportate all'articolo 38 sono dirette a ripartire l'importo minimo della maggiore imposta dovuta, a seguito di dichiarazione integrativa con richiesta di definizione automatica presentata da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dai coniugi che gestiscono l'azienda in regime di comunione, fra i singoli soci od associati o i coniugi in proporzione alle quote di partecipazione agli utili loro spettanti. È in ogni caso previsto che il predetto importo minimo non può risultare, per effetto della ripartizione, inferiore a lire 100.000. In relazione a taluni dubbi interpretativi avanzati in merito alla disposizione dell'articolo 43 della legge n. 413 del 1991, riguardante la definizione delle situazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, si è ritenuto poi di chiarire che la norma non può non avere riferimento ai soli imponibili che sono evidenziati nelle dichiarazioni integrative «semplici» presentate dai contribuenti e dai sostituti di imposta e che hanno rilevanza per la determinazione dei carichi previdenziali da assolvere. Parimenti, a fini esplicativi, si precisa che, nell'ipotesi in cui gli enti pubblici, che, per la definizione delle loro pendenze tributarie, si avvalgono delle disposizioni contemplate nell'articolo 55 della legge n. 413 del 1991, abbiano presentato la dichiarazione originaria in

perdita ai fini dell'IRPEG, il pagamento di una somma pari alla metà della misura prevista dalla tabella di cui all'allegato B alla legge si intende definitorio del rapporto tributario sia ai fini dell'IRPEG che ai fini dell'ILOR. Si stabilisce, inoltre, che per il controllo delle dichiarazioni di opzione per l'estromissione degli immobili strumentali per destinazione dal patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale, gli uffici o i centri di servizio applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, irrogando, per gli errori materiali e di calcolo connessi alla determinazione degli ammontari su cui commisurare l'imposta sostitutiva, le soprattasse e gli interessi di cui agli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Detta norma chiarisce, inoltre, che per i beni immobili estromessi dal patrimonio dell'impresa individuale, le tariffe e le rendite catastali, così come determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto al 1° gennaio 1992. Ovviamente questo riferimento (alle categorie o alle classi catastali proprie di ciascun immobile alla data da cui ha effetto l'opzione) può venir meno ed essere variato ogni qualvolta, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di catasto edilizio urbano, vengano variate le categorie o le classi già attribuite agli immobili. In tal caso alla nuova classificazione consegnerà l'attribuzione di una nuova tariffa o rendita nel quadro di quelle come sopra determinate.

L'esigenza di evitare vuoti normativi ha, poi, reso necessario stabilire che le disposizioni dell'articolo 3 si applicano dal 27 agosto 1992, cioè dal giorno successivo al periodo di vigenza del decreto-legge n. 319.

Con l'articolo 4 del provvedimento vengono previste:

a) la proroga al 31 dicembre 1993 del termine per il funzionamento di taluni uffici

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

distrettuali delle imposte dirette, la cui soppressione era prevista con effetto dal 30 giugno 1992. Si è inteso in tal modo coordinare la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari con l'avvio della ristrutturazione degli stessi uffici;

b) l'applicazione a partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1991 delle modificazioni apportate alla disciplina delle spese mediche deducibili con la legge 30 dicembre 1991, n. 413. Infatti, come è noto, antecedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione erano deducibili dal reddito nella parte che eccedeva il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato. La norma introdotta con la citata legge n. 413 differenzia invece la predetta percentuale, riducendola al 3 per cento quando il reddito complessivo dichiarato non supera 30 milioni di lire ed elevandola al 10 per cento quando il reddito complessivo dichiarato supera 30 milioni di lire. La disposizione che si adotta prende atto della natura procedimentale della normativa stessa ed esplicita, appunto, che di essa si deve tener conto già in sede della prima dichiarazione dei redditi presentata nel corso dell'anno 1992.

Lo stesso articolo in esame, inoltre, integrando la disciplina relativa al codice fiscale dei contribuenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, stabilisce che i soggetti tenuti ad indicare negli atti il numero di codice fiscale di altri soggetti possono (qualora questi ultimi non lo comunicano per iscritto almeno dieci giorni prima del termine in cui deve essere adempiuto l'obbligo di indicazione del codice fiscale) richiederlo direttamente all'Amministrazione finanziaria anche mediante sistemi telematici. Relativamente ai soggetti non residenti, cui non risulti attribuito il codice fiscale, detto obbligo si intende soddisfatto con la sola indicazione dei dati identificativi di cui all'articolo 4 del citato decreto n. 605, e successive modificazioni (cognome, nome, luogo e data di nascita per le persone fisiche; denominazione, ragione

sociale o ditta e domicilio fiscale per gli altri soggetti). Inoltre, qualora non sia stato possibile acquisire tutti questi dati, i soggetti interessati devono richiedere all'Amministrazione finanziaria l'attribuzione di un codice numerico idoneo alla identificazione del soggetto; la norma prende le mosse da quelle, già vigenti, contenute nella legge n. 413 del 1991 e detta le conseguenti modalità operative.

Con l'articolo 5 si provvede ad assicurare il finanziamento all'Unione italiana ciechi (finanziamento venuto meno a seguito della soppressione dell'imposta sui cani disposta con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382), alla quale veniva corrisposto l'importo che i contribuenti, possessori di cani, pagavano per l'acquisto presso il comune di una medaglietta-contrassegno fornita dalla predetta Unione, secondo quanto disposto dall'articolo 136 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. Al fine di non pregiudicare l'attività dell'Unione italiana ciechi si è reso necessario stabilire modalità alternative di finanziamento, mediante l'attribuzione a carico del bilancio statale di un contributo compensativo di lire 4 miliardi annui per il triennio 1992-1994, corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione della predetta imposta.

Con l'articolo 6 si è introdotta una disposizione volta ad eliminare talune incertezze interpretative insorte in passato a proposito del riconoscimento della non imponibilità all'IVA delle somministrazioni di acqua ed energia, sotto qualsiasi forma erogate, necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali dei comandi esistenti in Italia in esecuzione del trattato del Nord Atlantico, anche se effettuate nei confronti del personale (militare e civile) dipendente dagli stessi enti, nel caso in cui detto personale non risieda, per mancanza di adeguati spazi, nell'ambito delle vere e proprie strutture militari e sempre che gli oneri relativi a dette somministrazioni siano riconosciuti da tali enti a proprio carico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerato che, in base agli accordi internazionali, le attività svolte dai dipendenti in questione rientrano nell'ambito di quelle istituzionali afferenti la comune difesa, si è ritenuto necessario dichiarare che le operazioni di somministrazione di acqua e di energia rientrano nell'ambito agevolato di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La norma delimita in modo preciso il campo di applicazione dell'agevolazione con riferimento: al rapporto di dipendenza del personale; allo svolgimento da parte dei dipendenti di attività che rientrano in quelle istituzionali afferenti la comune difesa; al riconoscimento degli oneri a proprio carico da parte dei comandi. Così strutturata la disciplina è idonea al perseguimento delle finalità che la ispirano evitando incertezze o applicazioni distorte.

La disposizione consente anche di regolare eventuali situazioni pregresse, stabilendo la procedura per il rimborso dell'IVA assolta da quegli operatori che in passato avessero effettuato delle somministrazioni senza averla recuperata a titolo di rivalsa. Non essendo applicabili, nella specie, i meccanismi di variazione stabiliti dall'articolo 26 del predetto decreto n. 633 del 1972, è stata prevista, per una evenienza di tal genere, la detrazione dell'ammontare del credito stesso dalle somme dovute all'erario a titolo d'imposta sul valore aggiunto in sede di versamenti periodici del tributo. Per le stesse considerazioni, con altra disposizione, si è riconosciuta, per l'energia elettrica fornita ai suddetti comandi militari, l'esenzione oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

RELAZIONE TECNICA

Gli aspetti finanziari del disegno di legge sono illustrati in dettaglio come segue.

Articolo 1, commi da 1 a 3

Tale articolo non comporta alcuna variazione in termini di bilancio, in quanto:

il comma 1 fa salvi gli effetti del differimento al 30 giugno 1992, operato per ultimo con il decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, dei termini di scadenza della presentazione e del versamento delle dichiarazioni integrative di condono e delle dichiarazioni dei redditi per il 1991;

il comma 2 conferma il pagamento dilazionato per coloro che hanno aderito all'estromissione degli immobili strumentali per destinazione dal patrimonio aziendale dell'impresa individuale (articolo 58, comma 2, della legge n. 413 del 1991);

il comma 3 conferma la non applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi della disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 319 del 1992 (le scadenze dei pagamenti erano previste per il 30 giugno ed entro il mese di luglio 1992) ed il rimborso di quelle pagate a tale titolo previa dimostrazione che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi. I rimborsi, che ammontano a circa 5 miliardi di lire, fanno carico al capitolo 4769 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Articolo 1, comma 4

Conferma l'efficacia delle cartelle di pagamento emesse a seguito dei ruoli resi esecutivi dal 29 aprile al 26 agosto 1992, relativi ai pagamenti spontanei dei tributi erariali prima delle iscrizioni a ruolo.

Articolo 1, comma 5

Il differimento del termine entro il quale le intendenze di finanza debbono rimborsare le somme relative ai crediti dichiarati inesigibili non comporta evidentemente alcun aggravio per il bilancio dello Stato.

Articolo 2, commi 1 e 2

Non si ha alcuna variazione di gettito in quanto la norma non sposta il termine del versamento, ma soltanto il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Articolo 3, commi da 1 a 7

Conferma alcune modifiche tecniche e procedurali apportate alla legge n. 413 del 1991 connesse alla definizione agevolata dei rapporti tributari.

Articolo 4, commi da 1 a 3

Si tratta di norme tecniche che non comportano variazioni di gettito.

Articolo 5, comma 1

La soppressione dell'imposta stabilita con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382, comporta il venir meno del finanziamento corrisposto all'Unione italiana ciechi per la fornitura dell'apposita medaglietta per i cani. Il contributo previsto dalla disposizione in esame costituisce, pertanto, un finanziamento compensativo sostanzialmente corrispondente all'introito venuto meno a seguito della soppressione del predetto tributo.

Articolo 6

L'imposta sul valore aggiunto che potrà essere recuperata dagli enti erogatori per le somministrazioni di acqua ed energia sotto qualsiasi forma rese, dal 1975 alla data di entrata in vigore del provvedimento, nei confronti del personale civile e militare dipendente dai comandi e dagli organismi di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammonta a consuntivo, sulla base degli elementi assunti dall'Amministrazione finanziaria, a lire un miliardo, così ripartito:

- lire 350 milioni per le aziende municipalizzate di Vicenza;
- lire 380 milioni per l'ENEL di Napoli;
- lire 270 milioni stimati per eventuali sopravvenienze.

Le aziende interessate, considerato l'ammontare delle loro prime operazioni che risultano in base agli accertamenti meccanografici, sono titolari di un volume d'affari che consente loro l'intero recupero nell'anno 1992 dei crediti vantati per le somministrazioni di cui trattasi.

Il riconoscimento dell'agevolazione determinerà in proiezione futura un minor gettito annuo di circa 70 milioni, a partire dal corrente anno 1992.

I suddetti minori gettiti, che, per effetto della cennata detrazione e della messa a regime dell'agevolazione, vengono a verificarsi per l'erario, trovano copertura sui fondi speciali accantonati sul bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319; restano altresì validi ed efficaci a tutti gli effetti, compreso l'obbligo di effettuare gli ulteriori versamenti rateali, le dichiarazioni e le istanze presentate nonchè i versamenti eseguiti entro i termini indicati nel predetto decreto n. 319 del 1992; dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo 2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 8, commi 2 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

2. Coloro che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base della dichiarazione di opzione presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, superava 4 milioni di lire, hanno effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa il versamento di una prima rata, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta, devono effettuare il versamento della seconda rata entro il mese di ottobre 1992.

3. Gli uffici, sulla base delle dichiarazioni presentate e dei pagamenti eseguiti dai contribuenti e dai sostituti di imposta nei termini indicati nella disposizione prevista dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, non applicano ai medesimi soggetti le sanzioni amministrative di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 44 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e provvedono allo sgravio di quelle iscritte a ruolo o all'annullamento di quelle di cui è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero provvedono al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento.

4. Restano valide ed efficaci le cartelle di pagamento emesse conformemente a quanto previsto dai decreti-legge 27 aprile 1992, n. 269, e 25 giugno 1992, n. 319, a seguito dei ruoli, resi esecutivi dal 29 aprile al 26 agosto 1992, relativi a tributi erariali per i quali è previsto il pagamento spontaneo da parte dei contribuenti prima della iscrizione nei ruoli stessi; restano altresì valide ed efficaci le comunicazioni dell'avvenuta iscrizione a ruolo di crediti non erariali inviate in applicazione delle disposizioni recate dai predetti decreti, nonché le notificazioni dei conseguenti avvisi di mora.

5. Al comma 7 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: «30 settembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1992».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° maggio e il 10 giugno di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente».

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3) almeno dieci giorni prima del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'articolo 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c);».

Art. 3.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: «di tipo A, B, C, D» sono sostituite dalle seguenti: «di tipo A, B, C, D, E, F, aventi vocazione edificatoria e indennizzati non ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,»;

b) nell'articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvalgono» sono inserite le seguenti: «,di norma,»;

c) nell'articolo 30, comma 1, lettera i), le parole da: «disciplina dell'assistenza tecnica» fino a: «competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina dell'assistenza tecnica delle parti diverse dall'Amministrazione avanti agli organi di giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di consulenti del lavoro o di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio»;

d) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

e) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi;

f) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonchè per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 30 giugno 1992.»;

g) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti ai quali sono imputati *pro quota* i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonchè per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultano applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

h) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono inserite le seguenti: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale»;

i) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, com-

ma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.»;

l) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1992»;

m) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 1991».

2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 30 giugno 1992, possono essere presentate dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 37 e al comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

4. Ai fini del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre

1991, n. 413, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato B della predetta legge n. 413 del 1991 definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonchè nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2 del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali determinate dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

6. Alle dichiarazioni infedeli di cui al comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 27 agosto 1992.

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1993 e fino a tale data rimangono invariate le circoscrizioni vigenti alla data del 30 giugno 1992.

2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.

3. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c*) del precedente comma, i soggetti tenuti

ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria».

Art. 5.

1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale», e per gli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. I soggetti, che, alla data del 28 giugno 1992, per le predette somministrazioni, hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in

sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972.

2. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 1.070 milioni per il 1992 ed in lire 70 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede per l'anno 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali», e a decorrere dal 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.